

Meno ostacoli per i redditi in esenzione

Le Faq dell'Agenzia

Irrilevanti per il concordato i crediti non tassati, dividendi, iper e super ammortamenti

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

Crediti d'imposta fiscalmente non tassati, quote di super e iper ammortamenti fruite in dichiarazione, dividendi incassati nel 2023 irrilevanti nel computo del 40% per la valorizzazione della causa di esclusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto sul concordato preventivo biennale.

Con l'illustrazione di due esempi in una delle Faq pubblicate l'8 ottobre, l'agenzia delle Entrate indica la via interpretativa per fugare i dubbi sull'applicazione pratica della causa di esclusione secondo la quale in presenza, nell'esercizio precedente a quello in cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, esenti/esclusi o non concorrenti alla base imponibile per più del 40 per

cento, il concordato preventivo non si può applicare.

Il dubbio era legittimato dal fatto che sul piano oggettivo, il riferimento normativo esatto («redditi o quote di reddito comunque denominati in tutto od in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile») era sembrato fin dall'origine estremamente ampio e di difficile perimetrazione.

Il problema era se ci si dovesse limitare all'esame del regime fiscale del reddito complessivo dei soggetti interessati o se, invece, fosse necessario anche considerare il trattamento impositivo delle singole componenti reddituali se fiscalmente agevolate. Gli esempi richiamati dalla risposta alla faq che riguardano solo due casistiche (docenti e ricercatori e imprese che esercitano la pesca costiera) in relazione alle quali risulta applicabile una specifica disciplina che prevede un regime di esenzione di tassazione del reddito complessivo del 90% e del 64%, ora ci indicano il tracciato da seguire che è quello di esaminare il solo trattamento fiscale del reddito nel suo complesso.

Se ne deduce, per quanto indirettamente, il via libera al Cpb in tutti

i casi in cui la mancata tassazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo si origina in virtù di singoli componenti reddituali totalmente o parzialmente detassati, che compongono l'imponibile fiscale.

L'Agenzia precisa che la causa di blocco intende evitare che la realizzazione nel 2023 di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo detassato in misura «anomala» (appunto per più del 40%) possa costituire una base di calcolo per una proposta concordataria «distorsiva» rispetto ai flussi reddituali ordinari. L'orientamento, tutt'altro che scontato, sdogana finalmente molte posizioni che un approccio più rigido volto a considerare anche la disciplina agevolativa delle singole componenti avrebbe escluso dalla possibilità di accedere al Cpb. Sarà infatti possibile accedere al concordato preventivo anche in tutte quelle ipotesi in cui il contribuente si ritrovi, ad esempio, in perdita fiscale e in presenza di singoli o più compo-

nenti di reddito detassati per i quali il sistema (Tuir o leggi di riferimento) prevede un regime di esenzione anche parziale. In questi casi, infatti, se fosse stato valorizzato il principio per cui anche i singoli componenti di reddito non tassati rientravano nella base di computo del 40%, non disponendo di un «reddito» per il contribuente, l'esclusione dal Cpb sarebbe scattata in presenza di qualunque importo di reddito detassato.

Infine si ricorda, che tale causa di esclusione si applica comunque solo con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, quindi ordinariamente si tratta dell'esercizio 2023. In altre parole il test del «40%» non si applica nel biennio concordato (2024-25) dove il reddito d'impresa viene determinato assumendo come dato di riferimento solamente l'imponibile proposto dal fisco nettizzato di plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, perdite su crediti e utili e perdite derivanti dalle partecipazioni societarie secondo quanto previsto dalle singole disposizioni applicabili (articolo 16, comma 2, del Dlgs 13/2024).



Il criterio da seguire è esaminare solo il trattamento fiscale del reddito nel suo complesso